



2025/316

18.2.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/316 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2025

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/982 e (UE) 2023/1332 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione degli additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 122001 e un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 114044 sono stati autorizzati come additivi per mangimi («additivi per mangimi in questione») rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/982 ⁽²⁾ e (UE) 2023/1332 ⁽³⁾ della Commissione.
- (2) Il titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione, Roal Oy, ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione in AB Enzymes Finland Oy.
- (3) La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Affinché AB Enzymes Finland Oy possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/982 e (UE) 2023/1332.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno concedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 122001 come additivo per mangimi destinati a suini e pollame (titolare dell'autorizzazione: Roal Oy), e che abroga i regolamenti (UE) n. 277/2010, (UE) n. 891/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 139, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/982/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1332 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* CBS 114044 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Roal Oy), e che abroga il regolamento (CE) n. 902/2009 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 102, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1332/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/982

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome «Roal Oy» è sostituito da «AB Enzymes Finland Oy»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, il nome «Roal Oy» è sostituito da «AB Enzymes Finland Oy».

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1332

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1332 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome «Roal Oy» è sostituito da «AB Enzymes Finland Oy»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, il nome «Roal Oy» è sostituito da «AB Enzymes Finland Oy».

Articolo 3

Misure transitorie

Gli additivi per mangimi in questione, prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN